CAMERA DEI DEPUTATI N. 2034

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, ALMIRANTE, RALLO, POLI BORTONE, TATARELLA, SERVELLO, VALENSISE, BERSELLI, BAGHINO

Presentata il 9 dicembre 1987

Ristrutturazione delle istituzioni scolastico-educative non statali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Oltre venti anni addietro la Corte costituzionale con sentenza n. 36 del giugno 1958 si pronunciava in materia di procedure per l'apertura e la chiusura di istituzioni scolastico-educative non statali e dichiarava illegittime le norme dell'unica legge vigente in materia (la n. 86 del 19 gennaio 1942).

Durante questo periodo non è stato possibile far approvare alcuna legge che sostituisse il grave vuoto legislativo, di cui la stessa Corte costituzionale si era preoccupata, esprimendo la certezza « che si provvederà con l'auspicabile sollecitudine ad eliminare le lacune provocate dalla non aderenza alla Costituzione della disciplina oggi in vigore ».

Dal 1958 ad oggi sono state presentate diverse proposte di legge, per lo più di iniziativa democristiana: l'ultima è quella recante il n. 1839 Camera dei deputati e porta la data del 27 giugno 1984 con la firma di Casati, Tesini ed altri: nessuna di esse è mai entrata in discussione salvo appunto l'ultima alla quale ci riferiamo.

Il motivo è probabilmente da attribuire soprattutto al fatto che queste proposte di legge tendevano ad interpretare l'articolo 33 della Costituzione, il quale non soltanto tutela la libertà di iniziative nel campo della scuola privata ma prevede anche il noto dispositivo sulla parità. Si trattava quindi di articolare non soltanto le norme relative all'apertura, al funzionamento ed al controllo delle comuni istituzioni scolastiche private che non rilasciano titoli di studio (fra cui vi sono anche le scuole di dubbia funzionalità e serietà operanti nel settore arti-

giano-professionale, come quelle di stenografia, dattilografia, taglio e cucito, eccetera), ma anche norme relative alla parità, parola nuova che non trova riscontro nell'ordinamento precedente, in quanto le scuole che oggi si chiamano parificate godono per legge del « riconoscimento legale degli esami e degli studi in esse percorsi ». Sull'attuazione di questo principio non è mai stato possibile raggiungere un accordo fra i partiti, soprattutto perché le istituzioni private, sempre in forza dell'articolo 33 possono nascere liberamente ma « senza oneri per lo Stato », mentre tutte le proposte di legge democristiane, in un modo o nell'altro, ipotizzano l'eventualità di interventi finanziari dello Stato quanto meno nel settore della scuola dell'obbligo.

Il Movimento sociale italiano-destra nazionale con quanto previsto all'articolo 5 non intende nel modo più assoluto aggirare il dettato costituzionale di cui al terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione. Anzi respinge decisamente l'interpretazione sofistica che alcune forze politiche intendono dare alla frase « senza oneri per lo Stato ». Tale assunto, a nostro avviso non si presta ad alcuna interpretazione tanto è chiaro e categorico.

D'altra parte non si può ricordare il dettato costituzionale esclusivamente quando fa comodo ai partiti di regime, ignorando in maniera costante le norme costituzionali che dal 1948 questo « Stato » pervicacemente non ha voluto attuare.

Tanto varrebbe cambiare tutta la legge fondamentale dello Stato sulla quale da quaranta anni si fa del polverone.

D'altra parte però occorre sempre correlare tra di loro i princìpi generali enunciati dai vari articoli della Costituzione per cui, nel merito di questo particolare problema, una pratica attuazione dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione si può conseguire soltanto attraverso l'approvazione della norma prevista dall'articolo 5 della presente proposta di legge. Con la nostra proposta, infatti, non intendiamo privilegiare la scuola non statale, facendo carico allo Stato di oneri che costituzionalmente non gli competono, ma favorire la rimozione di quegli « ...ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana... ».

La nostra proposta, che si inquadra ovviamente nella concezione dello Stato quale sintesi armonica delle esigenze e della volontà della Nazione, oltre a garantire ampi spazi di libertà in ambito educativo, tende ad evitare che la scuola non statale si trasformi gradualmente in un'area privilegiata riservata esclusivamente ai figli delle famiglie abbienti. Né d'altra parte l'ordinamento scolastico statale di ogni ordine e grado dovrà in alcun modo temere la concorrenza delle istituzioni scolastiche non statali, se ritroverà efficienza, funzionalità, prestigio e contenuti culturali attraverso il riordinamento di tutta la sua struttura come da noi previsto nella specifica proposta di legge.

Il vuoto legislativo che si è consolidato da oltre venti anni ha prodotto effetti molto dannosi che è necessario mettere in evidenza, almeno per quanto riguarda quelli più vistosi, che sono i seguenti:

1) si è assistito ad una vera e propria proliferazione di iniziative scolastico-educative al di fuori di ogni più elementare conoscenza della loro eisistenza da parte della autorità centrali e periferiche: non si sa chi la gestisca né chi le diriga come funzionino e nemmeno quale tipo di attività scolastiche svolgano; si hanno fondati motivi per sospettare che dietro a certe facciate si occultino talvolta interessi illegittimi, come quello di docenti di scuole di Stato presso le quali poi gli alunni privatisti si presentano a sostenere esami di idoneità o di maturità;

2) la totale assenza di disposizioni di legge relative alle modalità da seguire per l'apertura delle scuole, ha indotto l'amministrazione dello Stato a sostituirsi alle leggi, mediante un complesso apparato di circolari che sono state emesse in questi ultimi anni.

L'inizio di questa vicenda va riportato al periodo immediatamente successivo alla pronuncia surricordata della Corte costituzionale: i privati cittadini, gli enti pubblici e privati, le società che intendevano aprire nuove scuole mal si rassegnavano all'idea di non poter ottenere alcuna autorizzazione preventiva e, quindi, si rivolgevano alle autorità scolastiche, e con una sorta di autodenuncia chiedevano che esse prendessero atto dell'esistenza delle istituzioni scolastiche denunciate.

Il Ministero della pubblica istruzione ha finito con aderire a queste richieste: ha deciso cioè di esaminare le denunce volontarie di apertura delle nuove scuole e di prendere atto della loro esistenza, ma alle condizioni che esso Ministero riteneva di dover imporre: condizioni che, guarda caso, dapprima furono identiche a quelle della citata legge n. 86 del 1942, dichiarate incostituzionali, ma col tempo esse sono diventate via via sempre più rigide e pesanti.

È stata una politica di pura follia, che ha innescato il fenomeno di cui al precedente n. 1): essendo oggi più difficile ottenere una « presa d'atto » di quanto non fosse vent'anni addietro ottenere una autentica « autorizzazione » per decreto del Ministro della pubblica istruzione, è chiaro che, a chiedere la presa d'atto, sono soltanto quei gestori più seri e responsabili che intendono ottenere un riconoscimento di esistenza purchessia, per offrire una decorosa immagine di sé e della propria istituzione.

Il Ministero della pubblica istruzione ha poi fatto di peggio: ha preteso che la presa d'atto venisse formalmente richiesta, quando si trattava di scuole destinate a chiedere il riconoscimento legale.

Così un espediente di mera origine burocratica, a cui si era fatto ricorso sia pure per una lodevole intenzione, è diventato strumento di potere della pubblica amministrazione che lo usa a propria discrezione, senza rendere conto ad alcuno del proprio operato e senza che il soggetto del provvedimento possa in alcun modo reagire, difendendosi o chiedendo conto di eventuali decisioni sfavorevoli.

La situazione è peggiorata da quando nel 1973 la legge istitutiva dell'IVA dichiarava esenti da tale imposta « le prestazioni didattiche rese da istituti riconosciuti », inclusi vitto e alloggio per gli istituti di educazione (collegi-convitti, educandati). Il Ministero della pubblica istruzione si è sentito ancor più indotto a stringere i freni, di fronte alle autodenunce di apertura e ad inasprire i requisiti richiesti ai gestori, di tutelare così il diritto all'esenzione IVA che – essendo prevista per le scuole « riconosciute » dalle autorità competenti (riconoscimento di esistenza) – non poteva essere invocata dalle scuole clandestine, che non avevano cioè richiesta la « presa d'atto »; senza considerare che, in realtà, questa esenzione opera soltanto a favore delle famiglie, che risparmiano l'IVA sulle rette scolastiche, a tutto danno della scuola che, non riscuotendo l'IVA degli alunni, non può operare nessuna detrazione dell'imposta e cioè recuperare tutta l'IVA pagata sugli acquisti, sui materiali, sugli apparecchi scientifici, sulle manutenzioni, sulle derrate alimentari per le mense e via dicendo.

Sta di fatto che il giro di vite nelle procedure di « presa d'atto » è stato dato nel periodo successivo alla legge istitutiva dell'IVA con la circolare ministeriale n. 214 del 18 settembre 1974 e con altre successive.

La realtà dunque è questa: il vuoto legislativo creato dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 1958 ha creato un enorme disordine nel settore: ha fatto proliferare le scuole clandestine; ha limitato il numero di scuole serie che non intendono nascondersi dietro la *vacatio legis*, ha scoraggiato nuove iniziative, ha avvelenato i rapporti tra scuole notificate alle autorità e scuole del sottobosco; ma soprattutto ha spinto la pubblica amministrazione a sostituirsi spudoratamente alla legge, a diramare norme unilaterali a mezzo circolari prive di contenuto giuridico e facilmente impu-

gnabili e quindi ad imboccare la strada dell'abuso, della prevaricaricazione, della prepotenza spesso ispirata ad oscuri retroscena politici, a pressioni di parte ed a impulsi e reazioni del momento, senza alcun serio ancoraggio a princìpi giuridici riconosciuti;

3) con la creazione delle regioni e quindi con l'attuazione del principio contenuto nell'articolo 117 della Costituzione, si sono trasferite alle regioni stesse tutte le competenze in materia di istruzione artigiano-professionale. Nessuno si è preoccupato di dare alle regioni qualche direttiva generale sulla situazione di fatto esistente, con particolare riferimento al senso ed al contenuto della sentenza n. 36 della Corte costituzionale, che ha chiaramente rivendicato il diritto del cittadino di aprire istituzioni scolastiche ed educative di ogni genere. Per conseguenza si è assistito ad un prevedibile fenomeno di emanazione di norme completamente diverse da una regione all'altra o anche al totale assenteismo delle regioni stesse.

Fra l'altro è stata passata alle regioni la competenza per le scuole che un tempo erano controllate dai consorzi per l'istruzione tecnica obbligatoria, sempre a norma di quella citata legge 1° gennaio 1942, n. 86, articolo 1, ultimo comma.

Nessuno si è sostituito ai consorzi che hanno cessato di esistere praticamente con il 1° gennaio 1978; migliaia di scuole di stenografia, corsi di lingue, corsi di taglio e cucito, eccetera, si trovano nel limbo della incertezza, perché le regioni non hanno alcun punto di riferimento legislativo e in qualche caso hanno commesso, come ha fatto la regione Lazio, incredibili eccessi di potere, mettendo praticamente queste scuole fuori-legge attraverso l'imposizione di ripresentare *ex novo* una domanda, come se le autorizzazioni regolarmente concesse dai consorzi, fossero tutte decadute; il che è assolutamente errato, perché la legge ha semplicemente trasferito i poteri dei consorzi stessi alle regioni le quali, pertanto, ereditano tutti gli atti legittimamente compiuti dagli ex consorzi e tutt'alpiù dovrebbero sostituirsi nell'esercizio dei poteri che la legge stessa aveva loro concesso.

Per poter impostare correttamente una nuova legge su questa complessa materia torna senz'altro opportuno ricordare alcuni princìpi che sono stati sottolineati dalla più volte citata sentenza n. 36 del 1958 della Corte costituzionale. Essi sono i seguenti:

a) l'articolo 33 della Costituzione in materia di istruzione anzitutto « assicura da un lato la libertà di insegnamento dell'arte e della scienza », il che significa che qualsiasi cittadino ha il diritto di insegnare arte e scienza in quanto se ne ritenga capace. Occorre quindi procedere con prudenza prima di fissare limiti troppo stretti a questo diritto, che risulterebbero incostituzionali, basandosi per esempio soltanto sul possesso di determinati titoli di studio: per questo motivo noi suggeriamo di seguire il criterio, nell'ambito delle istituzioni scolastiche e di quelle educative meramente private, di richiamare essenzialmente il concetto della responsabilità del gestore nella scelta di persone idonee a svolgere funzioni a cui verranno addette, siano esse di carattere scolastico didattico vere e proprie o di formazione educativa;

b) lo stesso articolo 33 assicura poi « la libertà di istituire scuole e istituti di educazione (cosiddetta libertà della scuola, comma terzo) ». Quest'ultima libertà « è per espressa enunciazione della Carta costituzionale un diritto riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche ». D'altra parte però, soggiunge la Corte costituzionale « ogni diritto nasce limitato, dovendo ammortizzarsi con i diritti altrui e con le esigenze generali riconosciute ».

Non può quindi escludersi che « in materia di diritto costituzionale garantito vengano ammessi dei poteri statali », purché si tratti di poteri legati a interesse generale, quali la sicurezza, la sanità la moralità, la fede pubblica, la cui protezione mira ad evitare « un esercizio socialmente dannoso e pericoloso del diritto garantito ».

Essenziale è che questa potestà venga ben « puntualizzata così da non lasciare un margine eccessivamente ampio della discrezionalità ».

Considerando questi elementi e valutando le norme attuali che il Ministero della pubblica istruzione dal canto suo ha preteso di applicare per le denunce spontanee di apertura presentate da gestori di scuole private, abbiano elencato una serie di documenti tendenti appunto ad assicurare che, ad esempio, i locali siano igienicamente idonei, presentino requisiti di sicurezza nei confronti di possibili incidenti, come il cedimento di pavimenti, soffitti o muri ed infine anche di sicurezza antincendi. A proposito di quest'ultima abbiamo proposto di conferire al Governo la delega per l'emanazione di norme attuative, perché i certificati di sicurezza antincendi, attualmente pretesi dal Ministero della pubblica istruzione per la presa d'atto e ancor più per i riconoscimenti legali, facciano parte di un'unica disciplina che è stata creata per il controllo delle industrie e depositi di materie pericolose, ma che diventano incomprensibili e inaccettabili se riferite ad una scuola, dove tutt'al più si potrebbe sprigionare un principio di incendio nell'archivio, nella biblioteca. Invece, per la sicurezza statica dei locali, abbiamo proposto la presentazione di una perizia giurata di parte, che ci sembra largamente sufficiente, avendo l'esperienza dimostrato che la pretesa attuale del Ministero della pubblica istruzione (e di qualche regione) di far presentare un certificato di « agibilità per uso scolastico » rilasciato dagli uffici tecnici comunali è inattuabile: infatti mancano chiare disposizioni di legge che stabiliscano con precisione che cosa si intenda per « agibilità ad uso scolastico », quali requisiti debbano possedere i locali, pavimenti, soffitti, finestre, ecc.: a seconda dei regolamenti di edilizia comunali, le norme mutano da comune a comune, il che rende in pratica estremamente problematico ottenere dagli uffici tecnici il documento in questione.

Per quanto riguarda poi la modalità da seguire per l'avvio di una nuova istituzione scolastica abbiamo interpretato lo spirito della Costituzione eliminando l'obbligo di chiedere ed ottenere una vera e propria autorizzazione preventiva dell'autorità competente, sostituendola con una denuncia del gestore interessato, che è resa obbligatoria in ogni caso e che determina, una volta accolta, il riconoscimento di esistenza e il diritto all'iscrizione in appositi albi: uno riservato alle istituzioni scolastico-educative la cui competenza interessi e riguardi la pubblica istruzione e l'altro le rimanenti istituzioni scolastiche di tipo artigiano-professionale, che rientrano nell'ambito di competenza delle regioni.

Analogamente è stato fissato il principio dell'obbligo di esercitare la vigilanza sulle istituzioni scolastiche che ottengono il riconoscimento di esistenza, essenzialmente per accertare che nel tempo permangono le condizioni, in base alle quali è stato concesso il riconoscimento.

A tutela della buona fede degli istituti, anche nei confronti del mondo del lavoro che orbita intorno a ciascuno di essi, è stato introdotto l'obbligo di applicare i contratti di lavoro stipulati in sede nazionale e depositati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

È stata anche proposta la creazione in seno al Consiglio superiore della pubblica istruzione di un'apposita sezione per la scuola non statale, che dovrebbe occuparsi di tutti gli affari riguardanti l'istruzione non statale, comunque e da chiunque gestita e comunque e da chiunque abbia tratto origine ed esistenza, tenendo presente che in certi casi non è soltanto competente il Ministero della pubblica istruzione in sedi diverse (come la direzione generale per l'istruzione media non statale e la direzione generale per gli scambi culturali con l'estero), ma lo sono anche gli altri dicasteri, come la sanità per certe scuole di tipo infermieristico e delle altre arti sanitarie, nonché eventualmente altri dicasteri che creano tipi di scuole speciali e particolari non rientranti nell'ambito vero e proprio della scuola di Stato.

Un'ultima considerazione sarebbe da fare tenendo presente la legge quadro sull'istruzione professionale.

Questa legge dovrebbe fornire indicazioni tuttora mancanti, in materia di istruzione artigiano-professionale, come quelle un tempo controllate dagli *ex* consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, il cui funzionamento ormai è entrato a far parte delle competenze regionali: la legge quadro praticamente consente che vengano create scuole in questo ambito esclusivamente per iniziativa delle regioni e di « enti che non abbiano scopo di lucro »: quindi essa mette fuori di ogni diritto in materia tutti i cittadini italiani che hanno istituito scuole, che pur rientrando nell'ambito di attività commerciali contestualmente offrono un servizio di istruzione con finalità educative e sociali.

Per gli stessi motivi in base ai quali un cittadino mette in piedi una qualsiasi impresa. Sembra che non ci si sia nemmeno accorti della colossale violazione che in tal modo verrebbe fatta nei confronti dell'articolo 33 della Costituzione e conseguentemente della discriminazione che verrebbe a costituirsi fra un privato cittadino e l'ente giuridico – che possiede il diritto costituzionale garantito di istituire scuole di ogni ordine e grado – e gli enti che dicono o danno ad intendere di non perseguire scopo di lucro; in pratica questo significherebbe mettere al bando parecchie migliaia di istituzioni scolastiche che oggi si occupano dei settori da noi indicati, che provvedono da decenni a soddisfare le esigenze di preparare al lavoro, agli impieghi e ai servizi intermedi centinaia di migliaia di giovani che nessun altro ente, regioni incluse, potrà mai sostituire, soprattutto in forme così capillari ed efficienti: a parte poi la questione costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

NORME GENERALI E COMUNI

ART. 1.

(Norme generali).

1. L'iniziativa privata nel campo dell'istruzione e dell'educazione, comunque impartita e da chiunque gestita, è soggetta alle norme generali dell'articolo 33 della Costituzione per quanto attiene alle istituzioni di tipo scolastico-educativo e dell'articolo 117 per quanto attiene l'istruzione artigiano-professionale, nei limiti indicati dalla presente legge.

ART. 2.

(Diritti comuni).

1. Enti e soggetti privati hanno il diritto di istituire scuole di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado; gli istituti promossi da enti e persone straniere sono soggetti a tutte le norme riguardanti le altre scuole non statali; per l'autorizzazione alla loro apertura a norma della presente legge il Ministero della pubblica istruzione richiede il parere del Ministero degli affari esteri.

2. Le istituzioni scolastiche gestite da enti e privati si distinguono in scuole autorizzate che non rilasciano titoli di studio riconosciuti dallo Stato, ma soltanto attestati di frequenza, e scuole paritarie che rilasciano certificati e titoli equipollenti a quelli rilasciati dalla scuola statale.

3. Le denominazioni stabilite dalle leggi di istituti e scuole statali materne, elementari, medie e secondarie possono essere assunte sontanto da istituzioni scolastiche non statali che abbiano strutture,

fini e orientamenti didattici e svolgano l'insegnamento nello stesso numero di anni e con analogo orario.

4. L'autorizzazione ad aprire un'istituzione scolastico-educativa è disposta dal provveditore agli studi o dalla regione, ove si tratti di scuola di formazione professionale, soggette alla competenza delle regioni e di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

5. La parità è disposta dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del provveditore agli studi competente, sentito il Consiglio scolastico provinciale di giurisdizione, e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sezione per la scuola non statale, di cui all'articolo 16 e le regioni per le scuole gestite o autorizzate da queste ultime.

6. L'autorizzazione delle istituzioni scolastiche di formazione professionale è disposta con decreto della regione, sentito il consiglio scolastico provinciale di giurisdizione. Le istituzioni stesse possono assumere le denominazioni delle corrispondenti istituzioni eventualmente gestite dalla regione o da altri enti a seguito di autorizzazione della regione.

7. Le scuole « paritarie » possono altresì essere pareggiate applicando le norme di cui alla legge 19 gennaio 1942, n. 86.

8. Le istituzioni scolastiche private devono indicare nella loro intestazione la denominazione « autorizzate » o « paritaria-pareggiata » o « paritaria » e indicare il tipo di istituzione scolastica gestita o il tipo di attività didattica svolta.

9. I collegi, i convitti, i collegi-convitto, gli educandati, rientrano negli istituti di educazione e sono soggetti alla presente legge.

10. L'insegnamento impartito sotto la diretta responsabilità dei genitori ai propri figli o da coloro che esercitano la patria potestà è soggetto soltanto alle norme riguardanti l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

ART. 3.

(Apertura di scuole all'estero).

1. Enti e soggetti privati di nazionalità italiana possono istituire all'estero scuole paritarie e anche pareggiate con la procedura prevista dalla presente legge.

2. L'autorizzazione all'apertura è subordinata al parere dalla rappresentanza diplomatica con il consenso del Ministero degli affari esteri, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 4.

(Istituzioni scolastico-educative gestite da enti pubblici).

1. Gli enti pubblici diversi dalle regioni possono istituire istituti scolastici e di educazione autorizzati soggetti all'iscrizione nell'elenco nazionale e nell'albo regionale di cui agli articoli 7 e 9. Il pareggiamento e la parità di tali istituzioni – ove previsti – sono concessi con la procedura stabilita per le altre istituzioni scolastiche.

ART. 5.

(Autorizzazione all'apertura).

1. Nessuna istituzione scolastica ed educativa gestita da enti anche pubblici o da soggetti privati può essere aperta al pubblico se non sia stata preventivamente autorizzata o dichiarata « paritaria » a norma della presente legge.

2. Le istituzioni scolastiche ed educative private possono ottenere l'autorizzazione senza oneri per lo Stato, per le regioni e per ogni altro ente pubblico.

3. Allo scopo di favorire l'esercizio del diritto allo studio nel rispetto di un pluralismo che consenta alle famiglie una libera scelta tra le istituzioni scolastiche statali e non statali, sono previste borse di studio per gli alunni capaci e meritevoli che intendessero frequentare scuole non statali.

4. L'importo di tali borse di studio destinate solo alla fascia dei meno abbienti non può essere mai inferiore al 90 per cento della retta della scuola che il candidato intende frequentare.

5. Le borse di studio di cui ai commi 3 e 4 sono versate dal Ministero della pubblica istruzione direttamente alle amministrazioni delle scuole entro e non oltre il primo mese di lezione.

6. L'ammontare della borsa di studio da assegnarsi agli alunni frequentanti le scuole all'estero è disposto con decreto del Ministero degli affari esteri.

ART. 6.

(Condizioni per l'apertura).

1. Il diritto di istituire scuole di istruzione e di educazione di cui all'articolo 1 è soggetto alle seguenti condizioni:

a) che il richiedente sia cittadino italiano maggiorenne in possesso di certificato di buona condotta morale e civile. Per gli enti riconosciuti, il legale rappresentante deve documentare il riconoscimento dell'ente stesso: per gli enti, società, associazioni non riconosciute, i medesimi requisiti devono essere posseduti da chi presiede o dirige l'istituzione secondo lo statuto o l'accordo dei soci;

b) che il richiedente notifichi all'autorità scolastica competente il tipo di istituzione che intende organizzare, il piano delle attività educative, l'elenco del personale direttivo e docente a cui intende affidare, sotto la propria responsabilità, incarichi direttivi, didattici ed educativi, da presentarsi all'inizio di ogni anno scolastico. I docenti delle scuole autorizzate devono essere abilitati all'insegnamento o in possesso dei titoli validi per la partecipazione ai concorsi di corrispondente cattedra nelle scuole statali, compresi i docenti di materie tecnico-pratiche. Per le scuole e corsi di formazione professionale le cattedre possono essere affidate anche ad esperti del mondo del lavoro, secondo norme che sono emanate con legge regionale;

c) che il richiedente alleghi inoltre i seguenti documenti relativi alla sede prescelta per le istituende attività di istruzione e di educazione:

1) certificato dell'autorità sanitaria competente che attesta l'idoneità dei locali all'uso scolastico-didattico;

2) pianta planimetrica dei locali, firmata da un tecnico e perizia tecnica giurata da cui risulti l'agibilità e la sicurezza dei locali stessi in relazione alla popolazione scolastica che potrà frequentarli, tenute presenti le prescrizioni per l'edilizia scolastica stabilite dai competenti organi governativi, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dei lavori pubblici. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto congiunto i dicasteri suddetti stabiliscono lo spazio minimo per ogni alunno frequentante, da rispettare nelle sedi scolastiche di nuova costruzione;

3) certificato di sicurezza antincendi rilasciato dai comandi del vigili del fuoco a norma della legge 26 luglio 1965, n. 966 e del decreto ministeriale 16 febbraio 1982, paragrafo 85, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 aprile 1982, n. 98;

d) che il richiedente fornisca un elemento aggiornato all'inizio di ogni anno scolastico delle attrezzature e sussidi didattici, dei materiali scientifici e di quanto riguardi gli strumenti di studio o di lavoro o di esercitazione che saranno posti a disposizione degli alunni.

2. La vigilanza sanitaria nelle scuole di cui alla presente legge è affidata ai funzionari e alle istituzioni preposte per le scuole statali.

ART. 7.

(Albi regionali).

1. L'inizio di attività delle istituzioni scolastiche ed educative di cui all'articolo 1 deve essere notificato al provveditore agli studi o al soprintendente regionale

per la scuola dall'ente o dal soggetto privato 60 giorni prima dell'apertura: entro gli stessi 60 giorni il provveditore o il soprintendente regionale può disporre eventuale accertamento di controllo e deve comunicare al richiedente l'avvenuta iscrizione dell'iniziativa in apposito albo.

2. In caso di denegata iscrizione ai rispettivi albi è ammesso ricorso rispettivamente al Ministro della pubblica istruzione.

ART. 8.

(Iniziative della regione).

1. Le regioni hanno facoltà di istituire scuole e corsi di preparazione e di aggiornamento tecnico professionale che rilasciano attestati riconosciuti dagli uffici di collocamento purché rispondano alle esigenze socio-economiche della regione stessa.

2. Le regioni hanno anche la facoltà di autorizzare enti e soggetti privati ad istituire scuole di formazione professionale senza aggravio di spese per la regione ed ogni altro ente pubblico.

3. Scuole e corsi di formazione professionale autorizzate dalle regioni su richiesta di enti o soggetti privati sono tenuti all'osservanza delle norme prescritte dalla presente legge.

4. Le scuole autorizzate dalla regione ed istituite dalle industrie e da altri enti economici privati per i propri dipendenti in servizio od assumendi sono soggette all'osservanza delle norme prescritte all'ente stesso per quanto riguarda la sanità, l'edilizia, la prevenzione e l'assicurazione ed alla ottemperanza delle norme contrattuali e legislative sulla tutela degli studenti lavoratori.

ART. 9.

(Elenco nazionale).

1. Presso il Ministero della pubblica istruzione – direzione generale per l'istru-

zione media non statale – è istituito l'elenco nazionale delle istituzioni che sono iscritte agli albi dei provveditorati o degli assessorati regionali: è fatto obbligo a tali uffici di segnalare al Ministero della pubblica istruzione ogni nuova iscrizione o ogni variazione relativa al rispettivo ambito di competenza.

2. Le scuole che chiedono ed ottengono contestualmente alla procedura di apertura, la parità, e le altre scuole eventualmente istituite per iniziativa dello Stato in base a leggi o norme speciali, sono iscritte d'ufficio nell'elenco nazionale e negli albi locali, su segnalazione dell'organo che ha dato corso al provvedimento.

3. L'elenco nazionale delle scuole non statali è diviso in due sezioni, scuole a valore legale e scuole autorizzate. L'elenco è pubblicato annualmente 30 giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico. Gli elenchi parziali, regionali e provinciali, sono pubblicati dalle regioni e dalle province con le modalità di cui sopra. Gli elenchi comprendono anche le scuole istituite dagli altri organi pubblici, come indicato nel comma 2.

ART. 10.

(Vigilanza).

1. Il Ministero della pubblica istruzione, attraverso i suoi organi centrali e periferici e le regioni attraverso gli assessorati per la scuola vigilano sul buon funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative iscritte ai rispettivi albi, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse pubblico, delle famiglie e degli alunni. A tal fine possono disporre accertamenti ispettivi soprattutto per verificare che permangano nel tempo le condizioni iniziali di apertura fissate dall'articolo 3 della presente legge e quelle della concessione contestuale all'apertura e della parità.

2. È altresì compito del Ministero della pubblica istruzione, delle regioni e degli altri organi dello Stato che abbiano dato origine ai provvedimenti di apertura

di istituzioni scolastiche, vigilare sulla pubblicità curata dalle medesime, accertando che essa sia compatibile col tipo di attività effettivamente aperta al pubblico e aderente ai programmi didattici predisposti.

ART. 11.

(Divieto di apertura senza autorizzazione).

1. È vietato il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative previste dalla presente legge che non abbiano ottenuto l'iscrizione agli albi del provveditorato o del soprintendente regionale. Tali autorità devono disporre l'immediata chiusura delle istituzioni, eventualmente aperte senza avere ottemperato alle norme della presente legge. Il responsabile è altresì punito con un'ammenda da uno a dieci milioni di lire.

2. Il provveditore agli studi o il soprintendente scolastico, ove accerti che sia venuta meno alcuna delle condizioni denunciate dal richiedente a norma dell'articolo 3, stabilisce un termine congruo di tempo entro cui il richiedente deve provvedere al ripristino delle condizioni medesime. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, dispone la chiusura dell'istituzione con decreto motivato: contro il provvedimento è ammesso ricorso al Ministero della pubblica istruzione o a quello delle regioni che decidono entro 60 giorni.

ART. 12.

(Ordinamento interno).

1. L'ordinamento interno delle istituzioni scolastiche ed educative non statali deve essere indicato dall'ente privato gestore e definito in apposito regolamento di istituto.

2. È fatto obbligo alle istituzioni stesse, comprese quelle gestite dalle regioni o da altri organi dello Stato, di applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro eventualmente stipulati fra le rap-

presentanze imprenditoriali e quelle dei lavoratori e depositi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sia per il personale docente che per il restante personale amministrativo e di servizio.

3. La mancata ottemperanza a tale obbligo è punita con un'ammenda da un milione a 10 milione di lire.

4. Per gli studenti lavoratori la frequenza alle istituzioni scolastiche di qualunque tipo, comprese quelle istituite dalle regioni o da altri organi dello Stato, comporta il riconoscimento dei diritti previsti dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, Statuto dei lavoratori, ed ogni altra agevolazione prevista dai contratti collettivi di lavoro a favore della categoria.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto congiunto possono dichiarare validi, ai fini dell'assunzione in determinati impieghi pubblici e privati e per la partecipazione ai concorsi relativi, gli attestati di frequenza e di promozione rilasciati da istituzioni scolastiche che preparino a specifiche attività di lavoro o di impiego. È data delega ai dicasteri stessi di emanare con decreto congiunto le norme attuative di quanto sopra, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

(Sperimentazioni).

1. Nelle scuole autorizzate e iscritte agli albi – su proposta dei loro organi di governo – può essere consentita la effettuazione di sperimentazioni metodologiche e programmatiche. Ogni sperimentazione deve attenersi alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418 e deve essere approvata dal Ministero della pubblica istruzione che ne stabilisce, con proprio decreto, le modalità, gli sbocchi ed i criteri di verifica.

2. Possono altresì essere autorizzate all'apertura scuole non conformi ai modelli statali, ma con strutture e ordinamenti affini o assimilabili a quelli delle scuole statali di ordine e grado corrispondente. In tal caso la domanda deve essere accompagnata da una relazione che indichi le finalità che la scuola si propone di raggiungere, l'elenco delle materie di insegnamento e relativo orario, i programmi da svolgere ed ogni altra indicazione che consenta di individuare le caratteristiche didattico-formative della nuova istituzione. Provveditori e regioni possono disporre la relativa autorizzazione previo parere favorevole del Ministero della pubblica istruzione, direzione generale per la scuola media non statale.

ART. 14.

(Applicabilità della normativa statale).

1. Le normative che possono essere comuni a tutti i tipi di scuola indicate dalla legge per le istituzioni scolastiche statali sono estese alle scuole a valore legale.

2. Il Ministero della pubblica istruzione precisa entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge le materie oggetto di applicazione.

ART. 15.

(Sussidi alle scuole materne).

1. Alle scuole materne istituite in località priva di corrispondente scuola statale è concesso un sussidio annuo disposto con decreto del Ministero della pubblica istruzione e rapportato al numero degli alunni ammessi.

2. La concessione del sussidio è subordinata alla condizione che gli insegnanti siano in possesso degli stessi requisiti richiesti per le scuole materne statali e che siano osservate le prescrizioni che la legge stabilisce per le corrispondenti scuole statali.

3. La osservanza di queste disposizioni è estesa anche alle scuole materne istituite dalle regioni o da altri enti pubblici e dalle rappresentanze diplomatiche all'estero. L'ammontare del sussidio fissato dagli organi di governo dell'ente promotore resta a carico dei rispettivi bilanci e non deve superare l'entità del sussidio fissato dal Ministero della pubblica istruzione per le scuole materne in Italia.

ART. 16.

(Sezione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per la scuola non statale).

1. In seno al Consiglio nazionale della pubblica istruzione è costituita una sezione per gli affari dell'istruzione ed educazione non statale costituita:

a) dal dirigente generale competente;

b) da un ispettore centrale designato dal Ministero della pubblica istruzione;

c) da un primo dirigente del Ministero per gli affari regionali;

d) da un rappresentante dei genitori degli alunni di scuole autorizzate;

e) da un rappresentante dei genitori degli alunni delle scuole a vario titolo autorizzate scelto fra i componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

f) da un rappresentante delle istituzioni scolastiche regionali;

g) da un rappresentante del personale dirigente e docente di scuole non statali scelto fra i membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione designati a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificato dalla legge 14 agosto 1982, n. 582;

h) da un rappresentante di ognuna delle organizzazioni nazionali dei gestori di istituti non statali e da uno dei sindacati firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. I rappresentanti dei genitori sono designati a mezzo di elezioni da tenersi in conformità delle norme previste dagli articoli 20 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, come modificati dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, in quanto applicabili.

3. Il Consiglio dura in carica 5 anni con le stesse scadenze previste per il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. Esso deve riunirsi almeno due volte all'anno e comunque per decidere:

a) sulla domanda di parità e sui dinieghi;

b) sull'applicazione delle riforme scolastiche introdotte negli ordinamenti statali e comunque applicabili alle scuole non statali soprattutto a valore legale;

c) sui ricorsi e sulle ammende di cui agli articoli 11 e 12;

d) su ogni normativa disposta dagli organi della pubblica istruzione o da quelli regionali, che comporti obblighi e prescrizioni di qualunque genere per le istituzioni scolastico-educative non statali;

e) sui piani di studio proposti dalle istituzioni scolastiche paritarie che intendono adottare ordinamenti e strutture non conformi ai modelli statali.

ART. 17.

(Tassazione).

1. Nulla è dovuto allo Stato per l'apertura di nuove istituzioni scolastiche ed educative.

2. A seguito dell'iscrizione all'albo è dovuta da ogni richiedente la tassa fissata annualmente dal Ministero della pubblica istruzione per i diritti di vigilanza, da versare all'erario per le istituzioni scolastico-educative di competenza della pubblica istruzione o alla regione per le altre istituzioni.

3. Sono a carico delle istituzioni scolastico-educative le spese sostenute dagli organi centrali e periferici dello Stato e

delle regioni per accertamenti sulla permanenza nel tempo delle condizioni in base alle quali è stata concessa l'iscrizione agli albi.

4. A tutte le istituzioni iscritte agli albi di cui agli articoli 7 e 9 della presente legge si applica il disposto numero 14) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativamente all'esonero del pagamento IVA sulle prestazioni didattiche ed educative rese agli alunni frequentanti.

5. A modifica dell'articolo 30, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo modificato dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 793, è ammessa la detrazione dell'IVA versata per rivalsa ai fornitori di beni e servizi destinati alle necessità di funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative di cui alla presente legge.

6. L'aliquota IVA su tutti i materiali didattici, sui beni e sui servizi destinati al funzionamento delle istituzioni medesime ed a quelle statali è ridotta al 2 per cento.

ART. 18.

(Norme transitorie).

1. Tutte le istituzioni scolastico-educative in possesso di autorizzazione all'apertura, di presa d'atto ministeriale o regionale, di pareggiamento o riconoscimento legale alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte d'ufficio dei rispettivi albi regionali e sull'elenco nazionale di cui agli articoli 7 e 9.

2. Le istituzioni prive dei requisiti di cui sopra devono richiedere l'iscrizione all'albo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge: tale termine può essere prolungato di non oltre 180 giorni, ove l'adeguamento delle istituzioni alle norme fissate dalla presente legge imponesse cambiamenti di sede o radicali modifiche all'organizzazione dell'istituto.

CAPO II

SCUOLE PARITARIE

ART. 19.

(Definizione della parità).

1. La parità scolastica di cui all'articolo 33 della Costituzione comporta il riconoscimento del valore legale degli esami sostenuti a norma dell'articolo 25 della presente legge e degli studi percorsi nella scuola paritaria.

2. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica percorsa nell'ambito della scuola paritaria rispetto a quella percorsa nelle scuole statali dello stesso ordine e grado.

3. Possono chiedere la parità:

a) le istituzioni gestite da enti pubblici ed ecclesiastici, da enti, società, associazioni, cooperative riconosciute, enti persona giuridica, enti, società, associazioni non riconosciute, costituite da gruppi di cittadini e munite di statuto sociale stipulato con atto notarile;

b) i soggetti privati che abbiano compiuto il 25° anno di età esclusi i dipendenti dello Stato in servizio.

4. Possono ottenere la parità esclusivamente le scuole e gli istituti scolastici che, a norma della presente legge, rilasciano, nel corso della frequenza scolastica o alla conclusione del corso stesso, titoli di studio conformi a quelli rilasciati dai corrispondenti tipi di scuole statali ovvero dichiarati equipollenti ad essi in relazione a quanto stabilito dall'articolo 13; in tal caso il decreto ministeriale di parità deve indicare gli accessi consentiti alle facoltà universitarie.

5. Il pareggiamento delle scuole paritarie può essere richiesto congiuntamente o successivamente alla concessione della parità.

6. La domanda di parità sostituisce a tutti gli effetti la richiesta di autorizza-

zione all'apertura prevista per le istituzioni scolastico-educative meramente libere e di cui al capo I della presente legge.

ART. 20.

(Condizioni per la parità).

1. La domanda di parità deve essere sottoscritta da chi gestisce la scuola, se soggetto privato, dal legale rappresentante dell'ente, società, associazione, cooperativa riconosciuta o dal rappresentante designato dall'accordo dei soci per enti e associazioni non riconosciute.

2. La domanda deve essere indirizzata al Ministero della pubblica istruzione e inoltrata per il tramite del competente provveditore agli studi che, verificata l'esistenza delle condizioni previste dalla presente legge, la inoltra al Ministero della pubblica istruzione allegando un parere sull'accoglimento, anche in relazione ai fabbisogni scolastici previsti dalla programmazione locale.

3. Oltre ai requisiti richiesti per l'apertura delle scuole riconosciute, l'istituzione che chiede la parità deve documentare l'esistenza delle seguenti condizioni:

a) l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, le attrezzature di laboratorio, delle officine delle aziende e delle palestre devono risultare adeguate al tipo di attività didattica svolta, anche se funzionanti in locali separati dalla sede scolastica a cui gli alunni possano accedere senza interferenze col normale svolgimento delle attività didattiche;

b) nella scuola devono essere svolti i programmi e le esercitazioni, nonché impartiti gli insegnamenti previsti dall'ordinamento scolastico stabilito per il corrispondente tipo di scuola statale o approvato in sede di concessione della parità a norma dell'articolo 20 per le scuole non conformate;

c) gli alunni di ogni classe devono possedere il titolo legale per la frequenza alla classe a cui sono iscritti;

d) la scuola deve risultare organizzata, strutturata e funzionante in armonia con le norme generali di legge o di regolamento stabilite per il funzionamento delle scuole statali di tipo corrispondente, nonché con le norme particolari emanate da ordinanze e circolari ministeriali riguardanti le scuole a valore legale;

e) il personale dirigente e docente deve essere in possesso degli stessi requisiti richiesti per l'insegnamento nelle scuole statali nonché dell'iscrizione all'albo professionale, salvo quanto dispone l'articolo 21.

ART. 21.

(Personale direttivo e docente).

1. In caso di mancanza nella sede scolastica della scuola paritaria, di personale dirigente e docente in possesso di abilitazione all'insegnamento il provveditore può consentire la nomina di laureati che abbiano titolo di partecipare ai concorsi di abilitazione per la materia da assegnare: l'incarico è a termine per la durata massima dell'anno scolastico.

2. Può essere consentito alle scuole paritarie, col nulla osta del capo istituto statale e convalida del provveditore, l'utilizzazione di docenti statali di ruolo e non di ruolo in soprannumero o parzialmente occupato nella scuola statale di provenienza: la concessione deve indicare il numero massimo di ore consentito caso per caso.

ART. 22.

(Scuole non conformate).

1. La parità può essere richiesta anche per istituti e scuole con struttura e ordinamenti non conformi ai modelli statali, ma rientranti nell'ambito dei vari ordini e gradi dell'ordinamento scolastico statale.

2. Il richiedente deve proporre adeguati piani di insegnamento e documentare le motivazioni ispiratrici del tipo di

attività che intende istituire nonché gli obiettivi formativi, gli strumenti, le attrezzature e i mezzi didattici che intende porre in opera, conformemente a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 13 per l'apertura di scuole autorizzate non conformate.

ART. 23.

(Decorrenza).

1. La parità decorre dall'inizio dell'anno scolastico nel quale la domanda sia stata inoltrata, purché l'intera documentazione venga trasmessa entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico stesso: in caso diverso essa decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo: gli alunni interni in tal caso sostengono un esame interno di promozione alla classe successiva, dinanzi a commissioni miste di commissari esterni ed interni, secondo norme emanate dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza.

2. Al ricevimento della domanda e con la relativa trasmissione di essa al Ministero della pubblica istruzione il provveditore agli studi dispone l'iscrizione provvisoria della scuola nell'albo regionale: a tutti gli effetti di legge da tale data l'istituzione deve ritenersi autorizzata in via provvisoria.

3. Ove la parità non venga concessa, la scuola può rimanere iscritta all'albo regionale e successivamente notificata all'elenco nazionale, ove risultano rispettate le condizioni previste dalla presente legge per l'autorizzazione all'apertura.

ART. 24.

(Aspetti della parità).

1. La parità determina la piena validità a tutti gli effetti degli esami sostenuti dagli alunni interni e dei titoli rilasciati.

2. I candidati esterni che chiedono di iscriversi ad una scuola paritaria devono sostenere un esame di ammissione alla

frequenza avente valore di idoneità secondo quanto stabiliscono le norme vigenti per le scuole statali.

3. La scuola paritaria ha la facoltà di accettare candidati esterni, nella misura consentita dalla propria ricettività di classi di base e collaterali, vincolando il candidato alla successiva frequenza per un periodo non superiore all'anno scolastico.

4. Il Ministero della pubblica istruzione è delegato a fissare con propria ordinanza le norme di attuazione di tale vincolo a tutela dei diritti di libera organizzazione interna della scuola e di quelli delle famiglie e degli alunni: nell'ordinanza suddetta devono essere precisati i casi in cui l'alunno può recedere dal vincolo suddetto.

5. Nell'accettazione delle domande di candidati esterni all'esame di ammissione, la scuola deve altresì rispettare le seguenti precedenze:

a) candidati che accettano il vincolo della frequenza per il successivo anno scolastico;

b) candidati residenti nella sede dove funziona la scuola o in località vicine, particolarmente nel caso che nella sede stessa non funzioni una scuola statale dello stesso tipo e che accettino il vincolo di cui sopra;

c) gli studenti lavoratori, che documentino tale qualità prima dell'inizio degli esami e che prestino la loro attività di lavoro nella località sede della scuola o viciniore;

d) i gruppi di candidati provenienti da un istituto scolastico autorizzato funzionante nella stessa sede o in località vicine, anche se non intendono frequentare nell'anno scolastico successivo.

6. L'idoneità conseguita presso le scuole paritarie è comunque titolo valido per i successivi esami.

ART. 25.

(Frequenza scolastica).

1. La frequenza scolastica degli alunni nella scuola paritaria è obbligatoria: sono ammesse assenze giustificate purché entro il limite del 25 per cento dei giorni di scuola stabiliti dal calendario scolastico.

2. È in facoltà della scuola paritaria allontanare con effetto immediato gli alunni che incorrano in ripetute assenze ingiustificate.

ART. 26.

(Commissari governativi).

1. L'invio di un commissario governativo in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione è facoltativo nelle scuole paritarie pareggiate ed in quelle paritarie che non accolgano domande di ammissione di candidati esterni. In ogni caso potrà essere designato un unico commissario, qualunque sia il numero degli alunni frequentanti la scuola.

2. Nelle scuole paritarie che tengono le sessioni di esami di ammissione e idoneità può essere inviato un commissario governativo ogni 100 candidati esterni e frazioni. In ogni caso il numero dei candidati esterni che possono essere ammessi agli esami suddetti nelle scuole paritarie non può superare i 35 alunni per ogni classe funzionante.

3. Il commissario governativo è tenuto a vigilare sul pieno rispetto delle norme indicate nella presente legge e sulla regolarità di tutte le operazioni relative a scrutini ed esami: è altresì tenuto ad intervenire immediatamente, anche sospendendo le operazioni relative, ove riscontri palesi irregolarità, informandone il provveditore agli studi: il commissario è pertanto responsabile verso il Ministero della pubblica istruzione di una rigorosa vigilanza sulla correttezza di tutte le operazioni stesse. Il commissario, in caso di manifesta incapacità o di comportamento

non conforme alla natura di tali compiti è passibile dei provvedimenti disciplinari previsti dagli articoli 94 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e successive modificazioni e integrazioni, sullo stato giuridico dei docenti statali.

ART. 27.

(Sanzioni).

1. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 11 in quanto applicabili, il Ministero della pubblica istruzione può adottare nei confronti delle scuole paritarie e anche pareggiate, a fronte di comprovate gravi infrazioni alle norme della presente legge, le seguenti sanzioni:

a) sospensione della parità per l'anno scolastico successivo a quello in cui l'irregolarità è stata accertata;

b) revoca della parità, sempre con effetto dall'anno scolastico successivo;

c) chiusura della scuola. In tal caso il Ministro della pubblica istruzione può designare al governo della scuola un commissario governativo che, a carico della gestione, subentrerà ad essa ed alle funzioni di presidenza, provvedendo ai necessari adempimenti scolastici e amministrativi fino al termine dell'anno scolastico.

ART. 28.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Le istituzioni scolastiche pareggiate e riconosciute legalmente, funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono la denominazione prevista dall'articolo 2.

2. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge tutte le scuole suddette sono sottoposte ad ispezione di vigilanza per accertare che ognuna abbia regolarizzato le condizioni igienico-tecnico di sicurezza previste dalla

presente legge e successivamente stabilite dal regolamento di esecuzione.

ART. 29.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito decreto avente valore di legge per l'approvazione del regolamento di esecuzione della presente legge.